



STAFF DI AREA CULTURA, SPORT, GIOVANI E IMMIGRAZIONE

Piazza dei Macelli, 4 - 59100 Prato Orario al pubblico:
Lunedì e Giovedì 9.00-14.00 / 15.00-17.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì 9.00-13.00
www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481
Tel 0574.183.7711 Fax 0574.183. 7415
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

Comune di Prato
Area Servizi al Cittadino
Politiche giovanili – Officina giovani

CAPITOLATO

CONCESSIONE di servizi rivolti ai giovani all'interno della struttura denominata OFFICINA GIOVANI dal 1° APRILE 2015 al 15 marzo 2016

Art 1. – OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Prato, in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale (delibera N 25/2015), intende individuare un concessionario a cui affidare la realizzazione di progetti ed attività socioculturali rivolte ai giovani, all'interno degli spazi di Officina Giovani. Intento dell'Amministrazione è sperimentare una nuova forma di gestione delle attività all'interno dello spazio tradizionalmente dedicato alle politiche giovanili, affidando in concessione la progettazione e l'organizzazione di alcune attività ad enti con l'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza della proposta culturale dello spazio e accrescere l'autonomia e il protagonismo giovanile.
2. La gestione in concessione della struttura , con la sola esclusione dei locali adibiti ad uffici e al Punto giovani europa, riguarderà la totalità dei locali nei giorni di venerdì, sabato e domenica; le sale prova musicali e il Bar presenti all'interno della struttura per tutti i giorni della settimana.
3. La concessione comprende i seguenti servizi
 - a. apertura, chiusura, custodia e pulizia degli spazi
 - b. gestione sale prova musicali
 - c. gestione servizio bar
 - d. organizzazione e gestione di eventi culturali
 - e. comunicazione
4. I servizi devono essere svolti con le modalità dettate dagli articoli seguenti.
5. Il Comune di Prato (d'ora in poi Concedente), per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si riserva la facoltà di modificare l'articolazione e la dimensione degli spazi e dei servizi assegnati.
6. La concessione avrà decorrenza dal 1 aprile 2015 e scadenza il 15 marzo 2016. In caso di ricorso all'istituto della proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura concorsuale, il prezzo di riferimento sarà calcolato nella misura mensile di 1/12 dell'importo erogato, come da successivo art. 9.

Art 2. – INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

1. Gli spazi oggetto del presente avviso sono di seguito descritti:
 - Capannone 1: Magazzino, camerini- retropalco, Spazio eventi con bagni, Corridoio espositivo, 2 Sale bar/ristorante + stanza di servizio + giardino
 - Capannone 2: Piano terra: Sala esposizioni , deposito, Open Space, Centro video + bagni Primo piano: 1 aula corsi, postazioni uffici, 4 aule centro adolescenti, , bagni. Sale prove musicali
 - Capannone 3: Piano terra Laboratorio di teatro (allestito per la messa in scena di spettacoli teatrali), sala teatro-danza, camerini, bagni (escluso atelier multimediale), 1 ufficio deposito. Primo Piano: aule-uffici, locale tecnico
2. Insistono nella struttura altri tre spazi destinati al Punto Giovani Europa, agli uffici comunali, alla sede dell'associazionismo giovanile e una radio che fuoriescono dall'ambito di applicazione del presente avviso
3. Sono in corso di ristrutturazione ulteriori due capannoni: ex Celle Frigo e ex Stalle . Se a seguito della conclusione dei lavori, i due ulteriori spazi fossero resi disponibili prima della fine della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare la gestione anche di questi spazi al Concedente definendone in contraddittorio le condizioni.

Art 3. – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. I servizi oggetto del presente avviso devono essere gestiti dal Concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente avviso, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata.
2. Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del Concessionario e sono remunerati con il prezzo erogato dal Concedente e con gli introiti derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

3. Il Concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Il Concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative di settore.
5. Il Concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
6. In particolare il Concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza e in ogni caso la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore nella provincia di Prato.
7. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare il Concessionario si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, il Concessionario si impegna a darne immediata comunicazione al Concedente, che può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 14.
8. Il Concessionario si impegna espressamente a tenere indenne il Concedente da ogni eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti, nonché per danni a persone e/o cose. A tal fine viene richiesta la stipula di specifiche polizze assicurative, come meglio specificato al successivo art.11
9. Lo spazio sarà di uso esclusivo del soggetto gestore a partire dalle ore 8 del venerdì e fino alle ore 8.00 del lunedì, dal 1° aprile 2015 al 15 marzo 2016, fatta eccezione per la sala espositiva che sarà occupata dal Mercatino del libro usato da giugno a ottobre compreso, e per il corridoio espositivo (o altra sala, diversa comunque dalla sala eventi, indicata preventivamente dall'Amministrazione) che ospiterà 6 mostre di arte contemporanea, organizzate dal Museo Pecci, della durata di un mese ciascuna.
10. Per tutta la durata della concessione il gestore dovrà necessariamente avvalersi del tecnico audio luci, incaricato dall'Amministrazione Comunale.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare in via esclusiva tutti o parte dei locali per un massimo di 25 giornate nel periodo oggetto del presente avviso. In tali occasioni l'Amministrazione individuerà autonomamente i fornitori dei servizi necessari alla organizzazione e gestione delle attività in programma, senza nessun genere di vincolo nei confronti del gestore.
12. Per l'utilizzo dei locali da parte di terzi, la cui prenotazione è avvenuta in tempi precedenti alla pubblicazione del bando in questione, l'Amministrazione si farà carico delle spese di apertura dei locali, per il tempo strettamente necessario al suddetto utilizzo e solo nell'ipotesi in cui il gestore non abbia previsto altre attività che comportino la presenza del loro addetto alla custodia.

ART. 4 (OBBLIGHI DEL CONCEDENTE)

1. Il Concedente fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire al Concessionario di svolgere correttamente i servizi descritti in questo capitolato; eventuali strumenti indispensabili per il servizio che non fossero disponibili possono essere messi a disposizione dal Concessionario.
2. I servizi oggetto di concessione sono offerti in locali e strutture messe a disposizione dal Concedente che assicura, a propria cura e spese, la disponibilità degli allestimenti, degli impianti degli arredi e delle attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione, la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene

dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e alle altre eventuali normative di settore nonché l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. Il Concedente garantisce in particolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (impianti antintrusione, antifurto e, ove presenti, impianti antincendio) e degli altri impianti presenti nelle strutture (impianti di riscaldamento/climatizzazione e illuminazione).
4. Sono a carico del Concedente gli oneri e le spese derivanti dalle seguenti utenze:
 - energia elettrica;
 - acqua;
 - riscaldamento;
 - collegamenti Internet

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a prestare tutti i servizi oggetto della concessione con le modalità indicate in questo capitolato speciale e nel Progetto di gestione del servizio contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara.
2. Il Concessionario assume e prende in carico, per la durata del rapporto, la custodia delle strutture affidate per i servizi in concessione, con i loro relativi contenuti (arredi e le attrezzature).
3. Il Concessionario si impegna a:
 - attuare scrupolosamente quanto descritto nel progetto di gestione presentato in sede di gara
 - indicare il nominativo del Responsabile della struttura garantendone la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni di gestione della struttura, e nella fascia 9-18 negli altri giorni.
 - applicare le tariffe di affitto dei locali, dichiarate in sede di gara
 - rispettare le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica depositata agli atti della U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario dovrà presentare all'interno dell'Offerta tecnica, un progetto di gestione del servizio descrivendo le modalità di attuazione dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti contenuti minimi: :
 - a) **Apertura, chiusura, custodia e pulizia degli spazi:** descrizione di massima delle modalità di gestione del servizio comprensiva di ipotesi di orari di apertura, e modalità di gestione della sicurezza. Il concessionario dovrà garantire almeno 70 ore di apertura mensile, da distribuire con le modalità indicate nel progetto.
 - b) **funzionamento delle sale prove musicali:** dovranno essere indicati gli orari di apertura, le tariffe applicate, con particolare riguardo alla diversificazione tariffaria in base alle diverse fasce di età ed eventuali progetti collaterali alla semplice gestione delle sale;
 - c) **Gestione del bar** In particolare dovranno essere indicati gli orari di apertura, il soggetto gestore del servizio se diverso dal proponente, eventuali attività collaterali ;
 - d) **Organizzazione e gestione eventi e attività culturali di varia natura:** descrizione del progetto culturale e di valorizzazione del protagonismo giovanile indicando nel modo più dettagliato possibile tutti gli elementi ritenuti utili alla valutazione, in particolare indicare:
 - strategie per la crescita dell'utenza
 - modalità di diversificazione e di qualificazione dell'offerta
 - rapporti con il territorio e l'associazionismo giovanile formale e informale
 - eventuali politiche tariffarie
 - e) **Comunicazione e promozione:** il Concessionario dovrà descrivere le azioni che intende effettuare per promuovere le attività e gli eventi organizzati, dovrà altresì descrivere le modalità di raccordo con la promozione effettuata dal Concedente. Il progetto dovrà contenere l'esplicito impegno ad utilizzare il loghi di officina in tutto il materiale prodotto e a far visionare tutto il materiale prodotto, anche quello elettronico, al responsabile di Officina giovani prima della diffusione.
 - f) **Attività ulteriori:** il Concessionario dovrà descrivere eventuali ulteriori attività che intende svolgere, descrivendone le modalità operative e inserendo tutti gli elementi ritenuti

necessari per la valutazione. Rivestono particolare interesse per il Concedente iniziative o attività riguardanti:

- collaborazione con le associazioni e le agenzie presenti sul territorio per favorire forme di raccordo su specifici progetti in campo culturale, educativo e sociale
- sviluppo di idee di impresa e di etica del lavoro
- affiancamento e consulenza ai giovani imprenditori
- coordinamento dei soggetti e delle azioni all'interno della struttura.

2. All'interno del progetto gestionale presentato in sede di offerta, il concessionario dovrà garantire le seguenti attività:

- minimo 10 iniziative musicali a ingresso gratuito
- minimo 5 laboratori in campo artistico ad ingresso gratuito per la fascia 18-35 anni

3. Il progetto deve contenere accettazione esplicita dei seguenti obblighi:

- l'interruzione della musica live entro le ore 24.00
- il deflusso del pubblico entro le ore 1.30
- la chiusura degli spazi entro le ore 2.00 del mattino seguente
- l'inserimento dell'impianto di allarme
- riconsegna dei locali perfettamente puliti entro le ore 8.00 di ogni lunedì mattina
- rispetto dei limiti acustici
- rispetto dell'agibilità dei locali
- utilizzare il loghi di officina in tutto il materiale prodotto e far visionare tutto il materiale prodotto, anche quello elettronico, al responsabile di Officina giovani prima della diffusione
- rispettare le prescrizioni contenute nella documentazione tecnica visionata in sede di sopralluogo della struttura

ART. 7 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Il Concessionario gestisce i servizi di cui al presente capitolato nell'interesse del Concedente e a cui è riservata, anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse.
2. Le operazioni di controllo verranno effettuate da personale indicato dalla amministrazione concedente che avrà libero accesso alle strutture in cui viene svolto il servizio.
3. Il Concessionario si impegna inoltre a collaborare con il Concedente nello svolgimento delle rilevazioni di gradimento del servizio da parte dei visitatori, predisponendo in collaborazione con il Concedente modelli di questionari di gradimento e curandone la distribuzione e la raccolta nonché predisponendo i relativi report, da inoltrare periodicamente al Concedente.
4. Il concessionario dovrà presentare un report a cadenza trimestrale sull'andamento delle attività e un report finale della gestione, i quali dovranno riportare i seguenti dati:

PER LE SALE PROVA MUSICALI

- n. ore di utilizzo delle sale prova per ogni giorno del mese
- età media del fruitore
- n. maschi e n. femmine
- richiesta se da singolo o da gruppo musicale
- incassi complessivi

PER L'UTILIZZO DEI SINGOLI SPAZI differenziando i dati per ogni singola sala

- n. ore di utilizzo delle sale per ogni giorno del mese
- età media del fruitore
- n. maschi e n. femmine
- tipologia di utilizzo
- da parte di singolo o da gruppo
- Gratuito o a pagamento
- Incassi complessivi

PER EVENTI CULTURALI differenziando i dati per ogni singolo evento

- n. concerti
- n. spettacoli teatrali
- n. convegni

- n. fiere
 - n. partecipanti
 - età media del fruitore
 - n. maschi e n. femmine
- per ogni evento:
- allegare copia di materiale promozionale, insights di pagine facebook, screenshot del numero dei partecipanti invitati
 - specificare se a ingresso libero o a pagamento (se a pagamento, indicare il costo del biglietto e il n. di biglietti venduti e di crediti distribuiti)

ART. 9 – INTROITI

1. A fronte dei servizi dati in concessione, il Concessionario introiterà per tutto il periodo di concessione :
 - a) gli incassi derivanti dalla gestione delle sale prova
 - b) gli incassi derivanti dalla gestione del bar
 - c) gli incassi derivanti dall'organizzazione nei tre giorni settimanali di concessione di eventi e iniziative a pagamento
 - d) gli incassi derivanti dall'affitto dei locali oggetto della concessione
 - e) un compenso forfettario fissato in € 30.666,00 lordi (trantemilaseicento66), erogato dall'Amministrazione Comunale e così suddiviso:
 - € 23.000,00 per il periodo Aprile – Dicembre 2015
 - € 7.666,00 per il periodo gennaio e marzo 2016
 Il pagamento da parte del Comune di Prato avverrà con le seguenti modalità:
 - € 15.000,00 entro il 15 maggio 2015
 - € 8.000,00 entro il 31 dicembre 2015
 - € 7.666,00 entro il 31 marzo 2016 previa presentazione del report finale della gestione

ART.10 - INADEMPIMENTI E CONSEGUENZE

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto al Concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del Concedente.
2. Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal Concessionario nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
3. In caso di inadempimento che riguarda o comporta l'interruzione del servizio, il Concedente addebita al Concessionario una penale pari al doppio del prezzo (Iva esclusa), calcolata in proporzione alla durata dell'interruzione, in giorni di calendario.
4. In caso di inadempimento che non comporta l'interruzione del servizio, la penale è applicata in base alla gravità dell'inadempimento con un minimo pari allo 1% (uno per cento) del prezzo annuale e un massimo dell'10% (dieci per cento) del prezzo annuale.
5. La penale è addebitata ai successivi pagamenti del prezzo dovuto o, in mancanza di successivi pagamenti, è incassata dal Concedente mediante escussione della cauzione o con le procedure per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

1. Il Gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro, come meglio specificato agli artt. che precedono.
2. Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Il Gestore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per fatto imputabile al Gestore medesimo.
4. In ogni caso il Gestore stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

5. Qualora, nel corso del servizio assegnato, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Politiche Giovanili e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
6. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore del personale impiegato nel servizio, il soggetto partner è tenuto a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto, e per gli importi e secondo le modalità indicati dall'Amministrazione Comunale, le seguenti coperture assicurative:
 - Polizza incendio in nome per conto del proprietario: la somma assicurata da indicare dovrà corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato pari a € 3.000.000,00. La predetta polizza dovrà riportare quali estensioni di garanzia il rischio per atti vandalici e il rischio furto nella forma di P.R.A. con massimale pari ad € 40.000,00. Tale polizza riguarda tutti i beni in dotazione della struttura, fatta eccezione per la strumentazione tecnica della sala eventi
 - Responsabilità civile terzi con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 di euro nel quale il Comune dovrà essere espressamente considerato "terzo", da presentarsi prima della stipula del contratto, operativa per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'A.C. dovrà essere espressamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose anche di terzi.

ART. 12 SUBCONCESSIONE

1. E' vietata la subconcessione anche parziale del servizio oggetto dell'appalto.

ART.13 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva a favore del Concedente è costituita a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente capitolato e dal contratto, del risarcimento dei danni per eventuali inadempienze, dei danni eventualmente non coperti dalle assicurazioni stipulate nonché della tacitazione degli eventuali crediti ad altro titolo vantati da terzi, salva ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.
2. Prima dell'avvio delle attività affidate il Concessionario, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, deve presentare cauzione definitiva, con fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari a euro 1.533,00, per l'intera durata del contratto; in caso di possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, l'importo è ridotto a euro 766,50.
3. La fideiussione presentata per la cauzione definitiva deve prevedere espressamente:
 - la validità per l'intera durata contrattuale e per i successivi 3 (tre) mesi;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - l'escussione a prima richiesta scritta del Concedente, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
4. La cauzione definitiva deve essere comunque rinnovata fino a comunicazione scritta del Concedente che ne autorizza lo svincolo.
5. La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escussione, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.
2. Comportano la risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti:
 - a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
 - b) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;

- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
 - e) sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre) week end senza giusta causa;
 - f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
 - g) accertata responsabilità del Concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere, materiali, reperti, etc.;
 - h) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
 - i) altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge.
3. Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti:
- gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;
 - utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara.
4. E' fatto salvo il diritto del Concedente di ottenere il rimborso dei danni mediante escussione della cauzione, anche per i danni indiretti come ad esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione.
5. In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete al Concessionario.
6. I compensi non liquidati al momento della contestazione sono liquidati solo al termine della procedura di risoluzione ed utilizzati per l'eventuale applicazione di penali o per l'addebito di danni subiti dal Concedente.
7. Il contratto può inoltre essere risolto dal Concedente in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; al Concessionario spetta il prezzo maturato per le prestazioni effettuate eseguite fino alla data della risoluzione.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo ed informatico e potranno essere comunicati a dipendenti del Concedente; il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell'attività.
2. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.
3. Il Concessionario acquisisce, con la sottoscrizione del contratto, la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno dei servizi affidati e di ogni altro eventuale soggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

ART. 16 - COMPETENZA

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Prato.

ART. 17 REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali (di registrazione, bollo e servizi di segreteria) sono a carico dell'appaltatore.